LA DEFINIZIONE AGEVOLATA E LE LITI PENDENTI

21 MARZO 2023

ore 15.00-19.00

PALAZZO ALABARDIERI VIA ALABARDIERI, 38, 80121 NAPOLI NA

PROGRAMMA

SALUTI

PIETRO PAOLO MAURO CONSIGLIERE DELEGATO COMMISSIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO MARIO MICHELINO PRESIDENTE NAZIONALE A.N.DO.C.

ENRICO IOVENE PRESIDENTE U.C.C.L. ISCHIA

MODERAZIONE **RAFFAELE D'ARCO**CONSIGLIERE A.N.DO.C. ACCADEMIA DI NAPOLI

CONCLUSIONI
CONCETTA RICCIO
PRESIDENTE ACF

IINTRODUZIONE

MENA SCARPATO

SEGRETARIA A.N.DO.C. ACCADEMIA DI NAPOLI

INTERVENTI

ANDREA RAMONI COMMERCIALISTA IN MILANO E NOVARA, TAX LITIGATION E WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST L'ADESIONE AGEVOLATA E LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI; RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE; SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

ALESSANDRO LAZZARINI CONSIGLIERE A.N.DO.C. ACCADEMIA DI NAPOLI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI E DEFINIZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

RENATO POLISE PRESIDENTE A.N.DO.C. ACCADEMIA DI NAPOLI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI









IN COLLABORAZIONE CON







Tregua fiscale 2023

Opportunità ed aspetti critici

CORSO IN AULA

Marzo 2023

Andrea Ramoni e Maurizio Tozzi

Convegno in aula

14 Marzo: Trento, *Grand Hotel Trento*

15 Marzo: Vicenza, Hotel Viest

16 Marzo: Milano, Hilton Garden Inn Milan

Bergamo, Airport Hotel Bergamo

Cagliari, Caesar's Hotel Gourmet

17 Marzo: Roma, *Basilica Hotel*

21 Marzo: Napoli, *Hotel - Palazzo Alabardieri*



Programma

- 1) Definizioni degli atti del controllo automatizzato
- 2) Regolarizzazione errori formali
- 3) Ravvedimento agevolato
- 4) Adesione e acquiescenza agevolata
- 5) Regolarizzazione omessi versamenti nelle definizioni con il fisco
- 6) Definizione delle liti pendenti
- 7) Conciliazione agevolata
- 8) Definizione transattiva avanti la Corte di Cassazione
- 9) Rottamazione quater
- 10) Stralcio mini ruoli



1

Definizione degli atti del controllo automatizzato



Modifica alle rateazioni

ART. 3 BIS D.LGS. 462/1997



POSSIBILE FINO A 20 RATE PER TUTTI I BONARI





INCLUSI ANCHE GLI ESITI DEL 36 TER DEL D.P.R. 600/73 POSSIBILE MUTARE TUTTE LE RATEAZIONI IN ESSERE

Atti interessati

COMUNICAZIONI NON SCADUTE

DICHIARAZIONI 19, 20 E 21

CONTROLLI: 36 BIS D.P.R. 600/73 54 BIS D.P.R. 633/72





RISOLUZIONE N. 7 DEL 2023: AMMESSE LE LIPE




Effetti





I chiarimenti della circolare n. 1/2023



Versamento con codice 9001



Come procedere





Atti interessati





Rate agevolate

EVENTUALE RATA NON VERSATA A FINE 2022 (CIRC. n. 1/2023)

OCCORRE CONSIDERARE ANCHE LE RATE NON VERSATE, CHE POSSONO ESSERE RAVVEDUTE ENTRO LA RATA SUCCESSIVA

TALE IMPORTO DEVE ESSERE VERSATO PER INTERO NELLA DETERMINAZIONE ORIGINARIA (NO RIDUZIONE SANZIONE)



I chiarimenti della circolare n. 1/2023

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
4	28/02/2023	625,00 €	16,36 €
5	31/05/2023	625,00 €	21,87 €
6	31/08/2023	625,00 €	27,39 €
7	30/11/2023	625,00 €	32,84 €
8	29/02/2024	625,00 €	38,30 €

5.000,00 €



Dettaglio esiti	Importo richiesto (con sanzioni al 10%)	Importo versato	Importo residuo (con sanzioni al 10%)	Importo residuo (con sanzioni ricalcolate al 3%)
Imposta da versare	4.000,00 €	1.500,00€	2.500,00 €	2.500,00 €
Sanzione	400,00 €	150,00€	250,00 €	75,00 €
Interessi	280,00 €	105,00 €	175,00 €	175,00 €
Sanzione	240,00 €	90,00 €	150,00 €	45,00 €
Interessi	80,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €
Totale	5.000,00 €	1.875,00 €	3.125,00 €	2.845,00 €



I chiarimenti della circolare n. 1/2023

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00€	-
2	31/08/2022	625,00€	5,51 €
3	30/11/2022	625,00€	10,97€
Totale già versato		1.875,00 €	
4	28/02/2023	569,00€	14,90 €
5	31/05/2023	569,00€	19,91 €
6	31/08/2023	569,00€	24,93 €
7	30/11/2023	569,00€	29,90 €
8	29/02/2024	569,00€	34,86 €
Totale da versare		2.845,00 €	
Totale complessivo		4.720,00 €	



N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97€
Totale già versato		1.875,00 €	
4	28/02/2023	167,40 €	4,38 €
5	31/05/2023	167,35 €	5,86 €
6	31/08/2023	167,35 €	7,33 €
7	30/11/2023	167,35 €	8,79 €
8	29/02/2024	167,35 €	10,25 €
9	31/05/2024	167,35 €	11,73 €
10	02/09/2024	167,35 €	13,24 €
19	30/11/2026	167,35 €	26,38 €



2 Regolarizzazione errori formali



Quali errori

ERRORI COMMESSI FINO AL 31.10.2022

Irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap



Procedura





Quali errori

DEFINIZIONE





Errori sanabili: esempi


CIRCOLARE n. 11/2019






Errori non sanabili: esempi


CIRCOLARE n. 11/2019













3 Ravvedimento agevolato



Coesistenza






Regole

TRIBUTI AMMINISTRATI DA ADE

NON APPLICABILE PER 36-BIS E 54-BIS
NON APPLICABILE PER ERRORI FORMALI
PER DICHIARAZIONI FINO AL PERIODO IN CORSO 31.12.2021
POSSIBILE SE ALLA DATA DEL VERSAMENTO ANCORA NON SIA
INTERVENUTO UN ATTO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE,
RETTIFICA, RECUPERO, CONTESTAZIONE SANZIONI O AVVISO
BONARIO PER 36-TER




Riduzioni





Omessi versamenti





Attività e patrimoni all'estero (blocca comma 176)

NON POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO AGEVOLATO



OPZIONE SOLO
PER IL
RAVVEDIMENTO
ORDINARIO

MONITORAGGIO FISCALE: SANZIONE 3%, 6%, RIDUZIONI 1/5, 1/6, 1/7, 1/8

IVIE E IVAFE: SANZIONE 90%, RIDUZIONI 1/5, 1/6, 1/7, 1/8

REDDITI ESTERI:
SE NON COLLEGATI ALLE ATTIVITÀ
RAVVEDIMENTO SPECIALE;
SE COLLEGATI?? FORSE ESCLUSO



Casi particolari





Procedura

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

VERSAMENTO ANCHE IN 8 RATE TRIMESTRALI DI PARI IMPORTO:

- SCADENZA PRIMA RATA 31/03/2023
- F24 ISTRUZIONI RISOLUZIONE 6 DEL 2023

SULLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA SONO DOVUTI GLI INTERESSI NELLA MISURA DEL 2% ANNUO

LA REGOLARIZZAZIONE SI PERFEZIONA CON IL VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO OVVERO DELLA PRIMA RATA E CON LA RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITÀ OD OMISSIONI



Procedura

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

IL MANCATO PAGAMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI UNA DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA ENTRO IL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA RATA SUCCESSIVA COMPORTA LA DECADENZA DAL BENEFICIO E L'ISCRIZIONE A RUOLO DEGLI IMPORTI ANCORA DOVUTI NONCHÉ LA SANZIONE DEL 30% SULLA RESIDUA IMPOSTA DOVUTA E GLI INTERESSI AL 5% - NON AMMESSO IL LIEVE INADEMPIMENTO (CIRCOLARE n. 2 DEL 2023)

LA CARTELLA DI PAGAMENTO DEVE ESSERE NOTIFICATA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31/12 DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI DECADENZA DELLA RATEAZIONE

RESTANO VALIDI I RAVVEDIMENTI GIÀ EFFETTUATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE BILANCIO 2023 E NON SI DÀ LUOGO A RIMBORSO



Effetti

CIRCOLARE n. 2/2023



TERMINI DI ACCERTAMENTO

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
COMPORTA LO SLITTAMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO, A
DECORRERE DALLA INTEGRATIVA. LIMITATAMENTE AGLI ELEMENTI
OGGETTO DI INTEGRAZIONE



DALL'ERRORE ALLA SANZIONE RIDOTTA

INDIVIDUARE VIOLAZIONE E RELATIVA SANZIONE

PROCEDERE ALLA RIDUZIONE

VIOLAZIONE 36-TER: SANZIONE 30%, RIDUZIONE: 1,67% VIOLAZIONE INFEDELE DICHIARAZIONE: SANZIONE 90%, RIDUZIONE 5% VIOLAZIONE REDDITI ESTERI W.L.: SANZIONE 120%, RIDUZIONE 6,67%



RILIEVI PVC



CONTROLLO ANNI 2016, 2017 E 2018

Accertamento ricevuto per il 2016. Violazioni ripetute nei 3 anni. Decisione di non impugnare alcune violazioni

POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO AGEVOLATO PER GLI ANNI 2017 E 2018



OMESSA INDICAZIONE CONTO CORRENTE E GESTIONE TITOLI AGLI ESTERI, OMESSO REDDITO ESTERO LAVORO DIPENDENTE E OMESSO RENDIMENTO ESTERO ANNO 2018, PAESE WHITE



Ravvedimento ordinario per IVIE e IVAFE (SANZIONE 90%, RIDUZIONE 1/6)

RAVVEDIMENTO AGEVOLATO PER REDDITI NON COLLEGATI ALLE ATTIVITÀ (SANZIONE 120% RIDOTTA 1/18)
RAVVEDIMENTO AGEVOLATO SU RENDIMENTI?



4

Adesione e acquiescenza agevolata




Atti interessati per adesione

NOTIFICATI FINO A TUTTO IL 31.03.2023

PVC, CON PROCEDURA DI ADESIONE INVITI AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

PROCEDURE DI ADESIONE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO O AVVISI DI LIQUIDAZIONE O RETTIFICA, CON TERMINI DI IMPUGNAZIONE NON SCADUTI



Tempistiche

OCCHIO AL RICORSO

PVC, INVITI

ACCERTAMENTI O AVVISI DI LIQUIDAZIONE/RETTIFICA



NON SUSSISTE IL
PROBLEMA. RICORDARSI CHE
A SEGUITO DI
ACCERTAMENTO POI NON È
POSSIBILE RICHIEDERE UNA
NUOVA ADESIONE

150 GG (O 181)



Atti interessati per acquiescenza

NOTIFICATI FINO A TUTTO IL 31.03.2023

AVVISI DI ACCERTAMENTO, DI RETTIFICA, DI LIQUIDAZIONE E ATTI DI RECUPERO, NON IMPUGNATI E ANCORA IMPUGNABILI

ESCLUSI: ATTI DERIVANTI DALLA VD E ATTI CHE HANNO GIÀ AVUTO LA PROCEDURA DI ADESIONE, CONCLUSA CON ESITO NEGATIVO (CIRC. n. 2 del 2023)



Quali effetti

PROCEDURA DI ADESIONE



RIDUZIONE IMPOSTE RIDUZIONE DI 1/18 DEGLI IMPORTI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE (MINIMI EDITTALI) **ACQUIESCENZA**



RIDUZIONE DI 1/18 DELLE SANZIONI IRROGATE



Procedura

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL TERMINE PER PRESENTARE RICORSO
- IN UN MASSIMO DI 20 RATE TRIMESTRALI DI PARI IMPORTO ENTRO L'ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
- SULLA RATA SUCCESSIVA ALLA PRIMA SONO DOVUTI GLI INTERESSI AL TASSO LEGALE
- È ESCLUSA LA COMPENSAZIONE EX ART. 17 D.LGS. 241/1997
- F24 ISTRUZIONI NELLA RISOLUZIONE N. 6 DEL 2023



Provvedimento del 30 gennaio 2023

LIEVE INADEMPIMENTO



AMMESSO

- PAGAMENTO NEI 7 GG;
- DIFFERENZA NON SUPERIORE A 3% E CMQ A 10 MILA EURO;
 - RAVVEDIMENTO SINGOLA RATA ENTRO SCADENZA SUCCESSIVA

COMPENSAZIONE



IL CONTRIBUENTE PUÒ OPTARE
PER LE ADESIONI E ACQUIESCENZE
ORDINARIE. IN QUESTO CASO È
AMMESSA LA COMPENSAZIONE
(MA TORNA RATEAZIONE IN 8 o 16
RATE)



5

Regolarizzazione omessi versamenti nelle definizioni con il fisco



Omesse rate

MANCATO O CARENTE PAGAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA, SCADUTE AL 01.01.2023



ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ACQUISCENZA, RECLAMO O MEDIAZIONE

A CONDIZIONE CHE NON SIA GIUNTA LA CARTELLA DI PAGAMENTO

POSSIBILE PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA SOLA IMPOSTA, SENZA SANZIONI E INTERESSI



Omesso importo, anche rateale

MANCATO O CARENTE PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO, ANCHE RATEALE, SCADUTO AL 01.01.2023



CONCILIAZIONE

A CONDIZIONE CHE NON SIA GIUNTA LA CARTELLA DI PAGAMENTO

POSSIBILE PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA SOLA IMPOSTA, SENZA SANZIONI E INTERESSI



Procedura

COME PAGARE

INTEGRALE VERSAMENTO ENTRO IL 31.03.2023 OVVERO DILAZIONE IN MASSIMO 20 RATE TRIMESTRALI, CON PRIMA RATA AL 31.03.2023

NECESSARIO IL PAGAMENTO INTEGRALE NON AMMESSA LA COMPENSAZIONE

NON AMMESSO IL LIEVE INADEMPIMENTO (CIRC. n. 2/2023) ISTRUZIONI F24 NELLA RISOLUZIONE N. 6 DEL 2023



Caratteristiche principali

GLI ASPETTI SALIENTI DELL'ISTITUTO



RILEVA L'ORDINARIA SCADENZA (CIRC. n. 2/2023)

SI CONSERVA LA RATEZIONE ORIGINARIA, SENZA RIDUZIONI SULLE FUTURE RATE

POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE DELLA RATEAZIONE PER LA SANATORIA CON LA RIPRESA DELLA RATEAZIONE ORIGINARIA



Esempio «sovrapposizione»

RATEAZIONE IN ATTO, 16 RATE, 4 PAGATE, 2 OMESSE, 10 RESIDUE



L'AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE DELLE DUE RATE OMESSE CONSENTE LA CONTINUAZIONE DELLA RATEAZIONE IN ESSERE, PER LE 10 RATE TRIMESTRALI RESIDUE. QUINDI LA RATEAZIONE SARÀ ULTIMATA PER GIUGNO 2025 REGOLARIZZAZIONE IN 20 RATE



LE 2 RATE OMESSE VENGONO
PAGATE IN 20 RATE TRIMESTRALI
LA RATEAZIONE TERMINERÀ A
SETTEMBRE 2027



Decadenza

MANCATO PAGAMENTO INTEGRALE



SANZIONE 30% SUL RESIDUO IMPORTO IN TERMINI DI IMPOSTE

MA SE NON SI SANANO LE RATE OMESSE, SI DECADE ANCHE DALLA RATEAZIONE ORIGINARIA?



6 Definizione delle liti pendenti



Commi da 186 a 205 Legge 197/2022

186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Primi chiarimenti di prassi con CM 2/E del 27.01.2023



L'individuazione della *parte (CM 2/E/2023, par. 4)*

«Per identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata **evocata in giudizio** o, comunque, sia **intervenuta**. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente».



La sostituzione processuale ex art. 39 D.L. 112/1999

Chiamata in causa dell'ente creditore

«Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.»

L'Agenzia delle Entrate è parte in giudizio?



Ambito oggettivo

Sono definibili le liti, **pendenti al 1º gennaio 2023** (co.192), aventi ad oggetto:

- ✓ avvisi di accertamento
- ✓ atti irrogazione sanzioni
- ✓ cartelle di pagamento
- ✓ atti «meramente riscossivi»



In tal senso è necessario:

- ✓ che alla data del 31 dicembre 2022 risulti notificato il ricorso introduttivo (con effetti differenti se, entro tale data, sia avvenuta anche la costituzione in giudizio tramite SIGIT)
- ✓ il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (pendenza dei termini per impugnare sentenze e/o riassumere il giudizio)



Esclusioni

Non sono definibili le liti, **ancorché pendenti al 1º gennaio 2023**, aventi ad oggetto:

- √ dinieghi di rimborso o agevolazioni (espressi o taciti)
- ✓ di valore indeterminabile
- ✓ risorse proprie UE
- ✓ Iva all'importazione
- ✓ recupero aiuti di Stato



Atti definibili (CM 2/E/2023, par.4)

«Il comma 186 in commento **non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili** e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni, **ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi**».

A differenza della sanatoria prevista dal D.L. 119/2018, rientrano pertanto nel perimetro delle liti definibili quelle aventi ad oggetto le cartelle di pagamento, purché l'Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio.



Il valore della lite (art. 12 D. Lgs. 546/1992)

«(...) Per valore della lite si intende **l'importo del tributo** al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.»



Il «costo» della definizione per gli atti impositivi

100% del valore della lite in caso di vittoria ADE nell'ultima sentenza resa non definitiva ovvero di ricorso notificato entro 31.12.2022 ma non depositato alla CGT 1°G

REGOLA (co. 186)

90% in caso di pendenza in 1° grado anche in seguito di riassunzione o pendenza del termine per riassumere

DEROGHE (co. 188)

40% in caso di vittoria contribuente in 1° grado

15% in caso di vittoria contribuente in 2° grado

5% in caso di pendenza in Cassazione con doppia conforme favorevole al contribuente

DEROGHE (co. 190)

100% negli altri casi di pendenza in Cassazione ovvero di ultima sentenza resa favorevole dell'Agenzia delle Entrate



Il «costo» della definizione delle sole sanzioni

15% del valore della lite in caso di vittoria del contribuente nell'ultima pronuncia resa

REGOLA (co. 191)

40% negli altri casi

Co. 191 (secondo inciso)

«In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata»



Le liti avente ad oggetto atti di contestazione di (sole) sanzioni

«Le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** possono essere definite con il pagamento del **15 per cento** del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del **40 per cento negli altri casi**. (...)»

CM 10/E/2015

«In caso di collaborazione volontaria da parte del contribuente il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale, secondo quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 5-quinquies, è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante la disciplina del procedimento di irrogazione delle sanzioni non collegate al tributo.»

Attenzione a confronto con importi dovuti da rottamazione



La vittoria a metà

Co. 189: «In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata».

Esempio

Maggiori imposte da avviso di accertamento:

IIDD 10.000

IVA 7.500

Sentenza di primo grado annulla ripresa per IDD e conferma per IVA

Somme dovute a seguito di definizione:

 $10.000 \times 40\% = 4.000 (15\% \text{ se la sentenza fosse di secondo grado})$

 $7.500 \times 100\% = 7.500$



Scomputo delle somme già versate

Co. 196:

«Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata *si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio*. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

CM 22/E/2017 (su definizione D.L. 119/2018)

«In sintesi, vanno scomputati tutti gli importi in contestazione già pagati in esecuzione dell'atto impugnato, esclusi solo quelli di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.).»



Parziale annullamento in giudizio

CM 22/E/2017

Par. 3: «È, inoltre, irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato. Ciò comporta fra l'altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l'estinzione solo "parziale" del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione».

Par. 4, nota 40. la somma dovuta per la definizione ... «al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all'Ufficio. Invero, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all'Amministrazione, deve considerarsi non più pendente. Allo stesso modo, qualora l'Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l'atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento».



Adempimenti

La definizione agevolata si perfeziona con la **presentazione della domanda** <u>e</u> con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Per importi > 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo:

- √ 30 giugno 2023
- ✓ 30 settembre
- ✓ 20 dicembre
- ✓ 31 marzo di ciascun anno

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi legali** calcolati dalla data del versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione ex D.Lgs. 241/1997.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Solution | Formazione

ENTRO 30.06.2023

DILAZIONE

EEEE OF

DINIEGO

- Invio domanda **telematica** per ciascuna lite *autonoma*
- ☐ Versamento importi dovuti (intero o 1^ rata), dedotti versamenti effettuati in corso di giudizio
- Mera presentazione domanda se non sono dovute somme (esclusa ogni eventuale restituzione)
- ☐ Per somme > 1.000 euro, fino a 20 rate trimestrali di pari importo, oltre **interessi legali** (oggi 5%)
- Applicabile lieve inadempimento
- **Esclusa compensazione**
- Prevalenza su sentenze non definitive al 01.01.2023
- □ **Sospensione processo** sino al 10.07.2023, a richiesta di parte
- ☐ **Obbligo** deposito in giudizio di istanza e versamento dell'intero o della prima rata entro 10.07.2023
- □ Sospensione di 9 mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, di riassunzione, di controricorso in cassazione, di sentenze relative a controversie definibili in scadenza tra 01.01.23 e 31.07.23
- Nessuna sospensione per gli altri termini processuali (proposizione ricorso, costituzione in giudizio)
- Processo dichiarato estinto
- ☐ Spese a carico di chi le ha anticipate
- ☐ Benefici per coobbligati, anche con giudizi non più pendenti
- Eventuale diniego dell'ADE deve essere notificato entro il 31.07.2024



Mancato pagamento di rate successive alla prima

Il perfezionamento della definizione delle liti si ha con la tempestiva **presentazione della domanda** e con il **tempestivo pagamento** delle **somme o della prima rata**.

Eventuali inadempimenti nelle rate successive causano conseguenze sanzionatorie, ma **non compromettono i benefici della definizione** ormai acquisiti (stralcio di interessi e sanzioni, nel caso in questa sede esaminato). Tuttavia:

Art.8 D.lgs. 218/97

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni dell'art.15-ter D.P.R. 602/73

Art.15-ter D.P.R. 602/73

Decadenza dal beneficio della rateazione e iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, **nonché della sanzione di cui all'articolo 13** D.Lgs. 471/97, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (30% x 1,5 = 45%)



Best practice



Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Nella prassi operativa di questo primo periodo di applicazione della norma, si è riscontrato che i difensori di parte – dopo avere ricevuto l'avviso di trattazione – facciano spesso pervenire tale dichiarazione alle Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria a ridosso della data stessa di udienza, oppure provvedano in molti casi a formularla direttamente in occasione dell'udienza.

Ciò comporta un inutile aggravio di lavoro sia per le Segreterie di sezione sia, in specie, per il Collegio giudicante, che è costretto ad approfondire il merito degli appelli anche allorché la relativa controversia sarà sospesa su richiesta di parte, sulla scorta della richiamata norma.

Tanto premesso, in una logica collaborativa volta a far sì che in tale periodo possano andare effettivamente in trattazione le cause per le quali il contribuente non intenda o non possa avvalersi della definizione agevolata in oggetto, si pregano le SS.LL. di invitare i propri iscritti a comunicare alle Corti di Giustizia Tributaria le eventuali domande di Definizione lite già presentate per i procedimenti pendenti e – ove sia già stata fissata la data di trattazione – a formulare la dichiarazione di volersi avvalere della Definizione agevolata e la relativa richiesta di sospensione al Giudice ex art. 1, co. 194, L. 197/2022, con ogni consentito anticipo rispetto a tale data.



Criticità

Sospensione termini

CM 22/E/2017, Par. 8: «Inoltre, la durata della sospensione resta pari a sei mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali (cfr., ex multis, Cass. 12 aprile 2017, n. 9438, e 17 dicembre 2014, n. 26530).»

Diniego domanda di definizione

È atto impugnabile entro 60 giorni avanti all'organo presso il quale pende la lite **unitamente** all'impugnazione sentenza, nel caso di definizione presentata in pendenza del termine per impugnare ovvero avanti all'organo che ha dichiarato l'estinzione, unitamente alla richiesta di revocazione del provvedimento (c. 201), se nelle more il processo è stato dichiarato estinto.

SRL a ristretta base

L'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima, **non esplica efficacia nei confronti dei soci**, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi. Ciò vale anche per le società di capitali a ristretta base azionaria, per le quali non trova applicazione il principio di tassazione del reddito per trasparenza. I soci possono definire autonomamente le controversie aventi ad oggetto gli atti che recano l'accertamento del maggior reddito nei loro confronti.



L'istanza telematica

Agenzia ()

	Domanda sostitutiva (vedere istruzioni)		Protocollo della oggetto di s			
CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE	Codice ufficio					
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale		-			
Persone fisiche	Cognome		Nome		Sesso (bornore la relativa cosella)	
	Data giorno mese anno	Comune (o Stato stero) di nas	cito	Provincia: (sigle)		
oggetti diversi alle Persone siche	Denominazione o ragione social				Natura Giuridica	
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rioppresentente, erede, euvetore fallimentere, ecc. (vedere istruzioni)	Codica fiscale Codica carica Codice fiscale società o ente dichiarante					
			1 1 1			
	Cognome Nome		Nome		Sesso (burrors to relative counts)	
	Data giorno mese anno	Comune (a Stata stero) di nas	cito	Provincia (sign)		

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

ODALITÀ DI EFINIZIONE	Articolo 1, commi da 186 a 191 della legge n. 197 del 2022 (vedere istruzioni)					
ATI DELLA ONTROVERSIA BIBUTARIA INDENTE	Periodo d'Imposta/ Anno di registrazione del ricoreo in primo grado giorno mese anno					
	Organo giunisdizionale e Sede					
	Registro generals numero onno onno onno onno onno onno onno o					
	Valore della controversia					
	CC	DDICE FISCALE				
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO	Importo lardo dovuto in pendenza di giudizi		Numero rofe			
	,00	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	Data di versamento giorna mese anno			
FIRMA DELLA DOMANDA	FIRM	A DEL DICHIARANTE				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codica fiscala dell'	incoricato	Data dell'impegno giorno mese anno			
		a dell'incaricato				



7 Conciliazione agevolata



La conciliazione agevolata

211. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Sintesi dell'istituto della conciliazione (ordinaria)

- ✓ conciliazione fuori udienza (art.48)
- ✓ conciliazione in udienza (art. 48-bis)
- ✓ si perfeziona con sottoscrizione accordo (non con il pagamento, come adesione e mediazione)
- ✓ entrambi costituiscono titolo per la riscossione
- ✓ sanzioni ridotte al 40% (conciliazione primo grado) e al 50% (secondo grado)
- √ è ammesso il pagamento per compensazione

La conciliazione agevolata dovrebbe pertanto ritenersi l'unica applicabile (in deroga) fino al 30.06.2023, non essendo prevista uno specifico onere di richiesta in tal senso.



La conciliazione agevolata

Commi da 206 a 212 Legge 197/2022

206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi (NDR, LEGALI) e gli eventuali accessori.

Per quanto non disciplinato, si applicano le regolari ordinarie della conciliazione.



La conciliazione agevolata

208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

La conciliazione agevolata

Nota bene

La Legge 197/2022, in tema di conciliazione agevolata:

- 1. non ripropone il capoverso presente invece nella definizione agevolata (co.196), relativo alla non rimborsabilità delle somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute per la definizione. Stante il richiamo all'art. 48 D.Lgs. 546/92 (e il silenzio della CM 2/E/2023), si ritiene che le somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute per la definizione possano essere oggetto di richiesta di rimborso;
- 2. nulla specifica per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate e non collegate al tributo. Stante il silenzio della norma non è possibile ritenere che queste ultime possano essere definite «a zero» in caso di definizione dei tributi. Per entrambe le sanzioni, è dunque ragionevole ritenere applicabile la loro riduzione ad 1/18 (sono comunque controversie conciliabili ex art. 48).



8

Definizione transattiva avanti la Corte di Cassazione



Definizione transattiva in Cassazione

Commi da 213 a 218

213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.

- 214 > pagamento di tutte le imposte con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo + interessi e acc.
- 215 > perfezionamento con la <u>sottoscrizione</u> e con il <u>pagamento integrale, in unica soluzione</u>, <u>delle somme dovute entro venti giorni</u> dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti
- **216** > esclusa la compensazione
- **216** > no restituzione somme pagate in eccesso
- **217** > la parte che lo ha ricorso per cassazione deve formalizzare la rinuncia al ricorso





Un quadro d'insieme

Il co. 231 e seguenti della Legge 197/2022 consente di estinguere i debiti risultanti:

- ✓ dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 01.01.2000 al 30.06.2022,
- ✓ senza corrispondere gli importi affidati a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme maturate a titolo di aggio.

Restano da versare solo le somme originariamente dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il beneficio è subordinato:

- ✓ alla presentazione di una apposita domanda e
- ✓ al rispetto del piano di versamento rateale, con la sola tolleranza di 5 giorni su ciascuna rata.



Commi 231 e seguenti

«Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento»

CARICHI AFFIDATI ALL'ADER DAL 01.01.2000 AL 30.06.2022

anche se già inclusi in precedente rottamazione o saldo e stralcio





Nota bene

Occorre quindi sempre riferirsi ai **singoli «carichi affidati»** all'agente della riscossione, non alle cartelle di pagamento. Possono dunque rottamarsi quelli derivanti da:

- ✓ avvisi di accertamento esecutivi;
- ✓ avvisi di debito;
- ✓ cartelle di pagamento.

È dunque necessario verificare:

- ✓ il momento di affidamento del carico (diverso e antecedente rispetto alla data di notifica della cartella);
- ✓ la tipologia di debito affidato (si vedano esclusioni più avanti);
- ✓ se l'ente creditore hanno deciso di non applicare la disposizione (si veda più avanti).



Regole per l'affidamento dei carichi di ruolo

Come detto, rileva la data di affidamento del carico all'Agente della riscossione e non quello di notifica dello stesso al contribuente. Di conseguenza l'agevolazione può essere richiesta anche per i ruoli notificati successivamente al 30.06.2022. Per l'individuazione della data di affidamento, cfr. art. 4, D.M. n. 321/99, in base al quale:

«per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.»



Regole per l'affidamento dei carichi di ruolo

CM 2/E/2017 "Atteso che il momento della trasmissione telematica dei flussi è l'unico elemento previsto sia dalla disciplina dell'accertamento esecutivo che da quella dei ruoli, l'espressione "carichi affidati" deve essere intesa quale "carichi trasmessi" in quanto usciti dalla disponibilità dell'ente creditore - Agenzia delle Entrate. Si ritiene pertanto che vanno considerati come rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6 (e dunque rottamabili) anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all'Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2016".

Analogamente, si ritiene possano accedere alla rottamazione quater i ruoli «consegnati» entro il 10.07.2022.



Carichi esclusi (co. 246)

Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- ✓ le risorse proprie tradizionali dell'UE;
- ✓ l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- ✓ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- ✓ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- ✓ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Oltre a quelle indicate dalle FAQ aggiornate alla data del 16.02.2023:

- ✓ somme affidate dagli enti delle fiscalità locale e/o territoriale per riscossione a mezzo avvisi di pagamento;
- ✓ carichi affidati dalle casse e enti previdenziali private che non abbiano provveduto, **entro il 31.01.2023**, all'adozione del provvedimento necessario per la rottamazione.



Contributi previdenziali

FAQ n. 2 ADE-R La Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:


- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente "Rottamazione" anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella "Rottamazionequater" solo se l'ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.



Contributi previdenziali



Le casse di previdenza che non riscuotono tramite ADE-R sono escluse da ipotesi di rottamazione (medici, psicologi, periti industriali).



Carichi con beneficio limitato (co. 247)

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.



Adempimenti e impegni (co. 235, 236)

235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.



Adempimenti e impegni (co. 235, 236)

Il debitore, con la dichiarazione da presentare telematicamente entro il 30 aprile 2023:

- ✓ indica i carichi per i quali chiede l'ammissione alla sanatoria;
- ✓ sceglie il numero di rate (massimo 5 anni);
- ✓ indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi;
- ✓ assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Attenzione

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.



Dichiarazioni integrative (co. 237)

Entro la stessa data il debitore può integrare l'istanza già presentata (co. 237).

Comunicato stampa ADER 20.01.2023 Se le nuove istanze sono riferite:

- ✓ a carichi diversi da quelli indicati in precedenti istanze, verranno considerate «integrative»;
- ✓ agli stessi carichi, le medesime saranno considerate «sostitutive»

Comunicato stampa ADER 16.02.2023

«Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente)»

I piani di pagamento restano dunque autonomi, con l'effetto che eventuali «patologie» nei pagamenti, non coinvolgono ogni singolo carico.



Effetti della presentazione dell'istanza (co. 240)

A seguito della presentazione della dichiarazione, **relativamente ai carichi definibili** che ne costituiscono oggetto:

- a) sono *sospesi i termini di prescrizione e decadenza*;
- b) sono **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, **gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione**;
- c) **non** possono essere iscritti **nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) **non** possono essere avviate **nuove procedure esecutive**;
- e) **non** possono essere **proseguite le procedure esecutive** precedentemente **avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore **non è considerato inadempiente** ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (NDR, blocco compensazioni con ruoli > 1.500 euro);
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.



Effetti della presentazione dell'istanza sulle dilazioni in corso (co. 243)

Il debitore che avesse delle dilazioni in corso aventi ad **oggetto carichi definibili** e che presenta l'istanza beneficia di una **sospensione delle rate mensili scadenti sino alla data del 31 luglio 2023**.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione/istanza:

- ✓ alla data del **31 luglio 2023** le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
- ✓ il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.



Effetti della presentazione dell'istanza sulle dilazioni in corso (co. 243)



Le dilazioni sospese riprendono secondo l'originario piano di rateazione nel caso di mancato accoglimento della domanda di adesione.

Nota bene: nulla è detto in relazione al comportamento da tenere per le rate già scadute e legittimamente sospese.

Scenario verosimile

- ✓ rateizzazioni concesse prima dell'8.03.2020: la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- ✓ rateizzazioni concesse dopo l'8.03.2020 e richieste fino al 31.12.2021: la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- ✓ rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 01.01.2022, la decadenza si
 concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- ✓ rateizzazioni presentate dal 16.07.2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.



Revoca dell'istanza già presentata

La norma **non contempla** la possibilità. Tuttavia:

- ✓ gli effetti dell'istanza **vengono meno, in automatico**, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute;
- ✓ l'eventuale decadenza **non determina** (a differenza del passato) la preclusione di una possibile istanza di dilazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973.



La Comunicazione dell'ADE-R (co. 241)

«Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione»



La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una "Comunicazione" di:

- · accoglimento della domanda, contenente:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata ("Rottamazione-quater");
 - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 - i moduli di pagamento precompilati;
 - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego (eventuale), con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.



Area riservata Intermediari Situazione debitoria consulta e paga Rateizza il debito Definizione agevolata Sospendi la riscossione Documenti

Appuntamenti e contatti

Prospetto informativo

Area riservata Intermediari

Benvenuto nell'area riservata.

In questa sezione trovi le informazioni e i servizi per gestire la posizione dei tuoi assistiti.

Ti ricordiamo che, per ogni necessità, puoi contattare il numero 060101 da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero. Il costo della chiamata varia in base al tuo piano tariffario.



Situazione debitoria - consulta e paga

Puoi verificare la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso. nonché pagare cartelle e avvisi.



Rateizza il debito

Puoi chiedere di rateizzare il debito fino a 120 mila euro e per un massimo di 72 rate.



Definizione agevolata Novità

In questa sezione puoi utilizzare il servizio per aderire

alla Definizione agevolata e consultare la

documentazione di quelle precedenti.



Sospendi la riscossione

Se ritieni che le somme indicate in cartella o negli altri atti notificati da Agenzia delle entrate-Riscossione non siano dovute, puoi chiedere di sospendere le procedure di riscossione. A seguito della richiesta trasmetteremo la tua dichiarazione all'Ente creditore per le successive verifiche.



Documenti

Puoi visualizzare la situazione complessiva, il piano di rateizzazione e i relativi bollettini e copia della «Comunicazione delle somme dovute» inviata dall 'Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta alla tua domanda di «Definizione agevolata».



Appuntamenti e contatti

In questa sezione puoi prenotare un appuntamento in videochiamata con un nostro operatore, gestire la tua agenda appuntamenti oppure contattarci.



Pagamenti (commi 232, 233, 242)

232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in **unica soluzione**, **entro il 31 luglio 2023**, **ovvero nel numero massimo di diciotto rate**, come segue:

- ✓ prima rata, pari al 10%, entro il 31 luglio 2023;
- ✓ seconda rata, pari al 10%, entro il 30 novembre 2023;
- ✓ un numero massimo di 16 ulteriori rate, di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

233. in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- ✓ mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;
- ✓ mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
- ✓ presso gli sportelli dell'agente della riscossione.



Scomputo somme già pagate (co. 238)



238 primo inciso. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

ATTENZIONE: Difficoltà nelle determinazione degli importi scomputabili (è escluso quanto pagato a titolo di sanzioni, interessi e aggio).



238 secondo inciso. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 235.



Patologie nei pagamenti (co. 244)

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232:

- ✓ la definizione non produce effetti;
- ✓ riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;
- ✓ gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;
- √ l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Quindi il pagamento tardivo, ma entro 5 giorni, non dovrebbe rendere inefficace la rottamazione, ma occorre considerare le maggiorazioni di rito.



Pensare ad una pluralità di istanze e quindi ad una concessione di più piani di rateazione riduce il rischio di decadenze dovute a crisi di liquidità.



Rottamazione quater vs definizione liti

DEFINIZIONE LITI



PRESENTAZIONE DOMANDA

ENTRO 30.06.2023

PAGAMENTO INTERO O PRIMA RATA

ENTRO 30.06.2023

LIQUIDAZIONE SOMME

DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

DEPOSITO DOMANDA E F24 TRAMITE SIGIT

IL GIUDICE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO

PERFEZIONAMENTO

ENTRO IL 10.07.2023

RATEAZIONE

20 RATE TRIMESTRALI

IMPUGNABILE CON RICHIESTA REVOCAZIONE DECRETO ESTINZIONE

DINIEGO ADE

ENTRO 31.07.2024

ESCLUSA LA COMPENSAZIONE

MANCATO PAGAMENTO RATE SUCCESSIVA ALLA PRIMA

NO EFFETTI SU DEFINIZIONE MA ISCRIZIONE A RUOLO IMPORTI RESIDUI CON SANZIONI 45%

ROTTAMAZIONE



PRESENTAZIONE DOMANDA

ENTRO 30.04.2023

PAGAMENTO INTERO O PRIMA RATA

ENTRO 31.07.2023

LIQUIDAZIONE SOMME

D'UFFICIO

RATEAZIONE

18 RATE (COME PER LEGGE)

LIQUIDAZIONE SOMME DA ADE-R

ENTRO 30.06.2023

ESCLUSA LA COMPENSAZIONE

MANCATO PAGAMENTO RATE SUCCESSIVA ALLA PRIMA

PERDITA EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

CONSEGUENZE SUL PROCESSO

ESTINZIONE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE MA
IL CONTRIBUENTE DEVE DEPOSITARE TRAMITE SIGIT TUTTE LE
RICEVUTE DI PAGAMENTO



PERFEZIONAMENTO

CON INTEGRALE

PAGAMENTO

10 Stralcio mini-ruoli



Stralcio mini ruoli

Commi da 222 a 230

Sono automaticamente annullati alla data del 30.04.2023 i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso **tra l'1.01.2000 e il 31.12.2015** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di **importo <u>residuo</u> fino a 1.000 euro**, determinato in relazione al **singolo carico (partita di ruolo)**, comprensivo di **capitale**, **interessi** per ritardata iscrizione a ruolo e **sanzioni**. Devono ritenersi compresi:

- ✓ avvisi di accertamento esecutivi (rileva data affidamento)
- ✓ avvisi di debito (rileva data affidamento)
- ✓ cartelle di pagamento (rileva data consegna del ruolo)

Nota bene

Dall'1.01.2023 e fino all'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti che rientrano nell'ambito della disposizione in esame.

Tuttavia, eventuali pagamenti non vengono rimborsati.

Nota bene

Enti locali/Casse di previdenza: l'annullamento automatico opera solo per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (non per il capitale).

Entro il 31.03.2023, potevano deliberare di non applicare le disposizioni in esame dandone comunicazione all'ADER e nei propri siti Internet, entro la stessa data.



Stralcio mini ruoli

Ambito oggettivo

DEBITI COMPRESI



CARICHI DA ROTTAMAZIONE TER (D.L. 119/18)

CARICHI DA SALDO E STRALCIO (Legge 145/18)

CARICHI DA ROTTAZIOME TER E SALDO E STRALCIO RIPROPOSTE DA D.L. 34/19

DEBITI ESCLUSI (co. 226)



RECUPERI AIUTI DI STATO

PRONUNCE DI CONDANNA CORTE DEI CONTI

MULTE E SANZIONI PROVVEDIMENTI PENALI

RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI UE

IVA ALL'IMPORTAZIONE





TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI, UN'UNICA PIATTAFORMA



Cesi Multimedia S.r.l.

Via Vittoria Colonna, 7 20149 Milano

Tel 02 36165200 | info@cesimultimedia.it







LA DEFINIZIONE AGEVOLATA E LE LITI PENDENTI

Martedì 21 marzo 2023







LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

Dott. Alessandro Lazzarini

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli







Riferimenti normativi

- L. 29 dicembre 2022 n. 197 Art. 1 commi da 153 a 159
- Circolare 1/E del 13 gennaio 2023
- Risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2023







Atti interessati

(comma 153 L. 197/2022)

Possono rientrare nella definizione gli avvisi ex 36-bis e 54-bis che sono relativi alle **DICHIARAZIONI**



- Relative alle annualità 2019, 2020 e 2021
- Il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1 gennaio 2023 o consegnate successivamente a tale data







Atti interessati

(comma 153 L. 197/2022)

Risoluzione 7/E del 14 febbraio 2023 (Question Time alla camera del 1 febbraio)



Ammesse anche le comunicazioni ricevute ex comma 2-bis dell'art. 54bis (LIPE)







Atti interessati

(comma 155 L. 197/2022)

Inoltre possono rientrare nella definizione gli avvisi ex 36-bis e 54-bis che alla data del 1 gennaio 2023 sono in corso di pagamento rateale ex art. 3-bis del Dlgs. 462/97.







Effetti

(comma 153/155 L. 197/2022)

Sanzione ridotta al 3%



Restano dovute le imposte e gli interessi in misura piena







• Si seguono le modalità ordinarie previste per il pagamento ordinario procedendo solamente alla riduzione delle sanzioni

Esempio (circ. 1/E/2023)

Omesso Versamento		
	Richiesto	Definibile
Imposta non versata	100,00	100,00
Sanzione 10%	10,00	3,00
Interessi	7,00	7,00
Tardivo versamento		
Sanzione 10%	40,00	12,00
Interessi	14,00	14,00
Totale	171,00	136,00

Codice Tributo sempre 9001







	Richiesto	%	Versato con il piano rateale	Residuo	Definibile
Imposta non versata	4.000,00	80%	1.500,00	2.500,00	2.500,00
Sanzione 10%	400,00	8%	150,00	250,00	75,00
Interessi	280,00	6%	105,00	175,00	175,00
Sanzione	240,00	5%	90,00	150,00	45,00
Interessi	80,00	2%	30,00	50,00	50,00
Totale	5.000,00	100%	1.875,00	3.125,00	2.845,00







E' possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione o in massimo 20 rate trimestrali a prescindere dall'importo dell'avviso (comma 159), nel caso di nuovo avviso;

In caso di rateazione si continua nel piano originale oppure si può estendere il piano portandolo ad un massimo di 20 rate (al netto di quelle già decorse).







	Scadenza	Importo originario	Importo a seguito di definizione	Estensione rateazione
1	02/05/22	625,00	625,00	625,00
2	31/08/22	625,00	625,00	625,00
3	30/11/22	625,00	625,00	625,00
4	28/02/23	625,00	569,00	167,40
5	31/05/23	625,00	569,00	167,35
6	31/08/23	625,00	569,00	167,35
7	30/11/23	625,00	569,00	167,35
8	29/02/24	625,00	569,00	167,35
9	31/05/24	-	-	167,35
10	02/09/24	-	-	167,35
11	02/12/24	-	-	167,35
12	28/02/25	-	-	167,35
13	03/06/25	-	-	167,35
14	01/09/25	-	-	167,35
15	01/12/25	-	-	167,35
16	02/03/26	-	-	167,35
17	01/06/26	-	-	167,35
18	31/08/26	-	-	167,35
19	30/11/26	-	-	167,35
20	01/03/27	-	-	167,35







Proroghe

(comma 153/155 L. 197/2022)

 Viene prorogato il termine dell'art. 25 del DPR 602/73 per la notifica delle cartelle relative alle liquidazioni delle dichiarazioni 2019

Scadenza ordinaria 31/12/2023 → 31/12/2024







LA DEFINIZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

ROTTAMAZIONE QUATER

Dott. Alessandro Lazzarini *Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli*







Riferimenti normativi

• L. 29 dicembre 2022 n. 197 – Art. 1 commi 231 e seguenti







Atti interessati

(comma 231 L. 197/2022)

Sono definibili i <u>carichi</u> <u>affidati</u> all'ADER (e solo a loro) <u>dall'1 gennaio 2000 al 30 giungo 2022</u>.

PER CARICO INTENDIAMO

- Avvisi di accertamento esecutivi;
- Avvisi di addebito;
- Cartelle di pagamento;

NOTA: Per affidamento facciamo riferimento all'art. 4 del D.M. n. 321/99 in base al quale i carichi trasmessi tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese si considerano consegnati il giorno **10 del mese successivo**. Visto quanto già chiarito in precedenza (C.M. 2/E/2017) sono rottamabili i carichi consegnati entro il **10 luglio 2022**.







(comma 246 L. 197/2022)

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi riferibili a:

- Le risorse proprie tradizionali dell'UE;
- L'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- Le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.







(comma 251 L. 197/2022)

Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi alle Casse di Previdenza private, se entro il 31 gennaio 2023 non si adottava un'apposita delibera.

Delibera adottata da Cassa Avvocati, Cassa Ragionieri e Cassa Biologi.







Benefici

- Non si pagano gli importi a titolo di interessi (di qualsiasi natura), sanzioni e aggio;
- Si continuano a pagare le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella;
- Per i carichi relativi a sanzioni amministrative(diverse dalla tributarie) e violazione del codice della strada non si pagano i soli interessi (di qualsiasi natura) e gli aggi.







Adempimenti

- Presentazione a mezzo servizio telematico entro il 30 aprile di apposita domanda;
 (cfr. comunicato stampa ADER del 20.01.23 e del 16.02.23 per sostitutive e integrative)
- Nella domanda vanno indicati i carichi che si vogliono definire e il numero di rate in cui pagare (da 1 a 18)
- Nella domanda si deve indicare se ci sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi indicati e si deve assumere l'impegno a rinunciare agli stessi.







Effetti

- Sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione;
- Sono sospese le dilazioni aventi ad oggetto i carichi inseriti in domanda;
- Non possono essere iscritte nuove ipoteche o fermi amministrativi;
- Non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- Per quelle già in essere non si può procedere (sospensione) ad eccezione per quelle dove si sia già avuto il primo incanto con esito positivo;
- Non si è considerati inadempienti ai fini del 48-bis (controllo pagamenti PA) e del 28-ter (compensazione con rimborsi) del DPR 602/73;
- Si è regolari rispetto al rilascio del DURC;







Effetti sui rateizzi

Il debitore che avesse delle dilazioni in corso aventi ad oggetto carichi definibili e che presenta l'istanza beneficia di una sospensione delle rate mensili scadenti sino alla data del 31 luglio 2023;

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione/istanza:

- Alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
- Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.







Effetti sui rateizzi

Le dilazioni sospese riprendono secondo l'originario piano di rateazione nel caso di mancato accoglimento della domanda di adesione.

NOTA: nulla è detto in relazione al comportamento da tenere per le rate già scadute e legittimamente sospese.

Quindi in caso di mancato pagamento della definizione possiamo avere

- Rateizzazioni concesse prima dell'8.03.2020: la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- Rateizzazioni concesse dopo l'8.03.2020 e richieste fino al 31.12.2021: la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- Rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 01.01.2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- Rateizzazioni presentate dal 16.07.2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.







Mancato pagamento

In caso di mancato, tardivo (tolleranza 5 giorni) o insufficiente pagamento dell'unica o di una delle rate:

- La definizione non produce effetto;
- Riprendono a decorrere i termini di decadenza e prescrizione;
- Gli eventuali versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto;
- Riprende l'attività di recupero

NOTA: Forse conviene valutare la presentazione di più istanze







La definizione agevolata delle liti pendenti

Napoli, 21.03.2023 Hotel Alabardieri.

Renato POLISE, Avvocato e Dottore commercialista in Napoli Presidente A.n.do.c. Accademia di Napoli polise@studiopolise.net – tel. 081 1809 6307







Normativa e prassi

- Legge 197/2022, commi da 186 a 205 (Legge di bilancio per il 2023);
- Circ. 2/E AE, Direzione Centrale Coordinamento Normativo;
- Provv. 01/02/2023 (approvazione del modello di domanda);
- Risoluzione n. 6/E (istituzione dei codici tributi);
- Comunicato stampa del 15/03/2023 (istituzione del canale telematico per la trasmissione della domanda;
- Circ. 6/E AE, Direzione Centrale Coordinamento Normativo.







DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE

 Possono essere definite le controversie attribuite alla Giurisdizione tributaria in cui è parte l'AGENZIA DELLE ENTRATE ovvero l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione alla data dell'1 gennaio 2023.







DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ENTI TERRITORIALI

 Ciascun Ente Territoriale può stabilire entro il 31 marzo 2023 l'adozione della definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.







Pendenza della controversia

Sono considerate pendenti le controversie:

- Per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato notificato il ricorso di primo grado;
- Interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
- Pendenti innanzi alla Corte di Cassazione o al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso al 1° gennaio 2023 i termini per la riassunzione.







Liti definibili

Sono definibili tutte le controversie aventi ad oggetto atti di natura impositiva (avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzione, atti di liquidazione dell'imposta di registro ecc.), nonché gli atti della riscossione, nelle quali è costituita l'Agenzia delle Entrate, perché evocata in giudizio, o perché intervenuta a seguito di chiamata del terzo o perché intervenuta volontariamente.







Liti non definibili

Non sono liti definibili le liti:

- In materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e quelle di valore indeterminabile;
- Controversie relative ad atti di recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero;
- Controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, l'IVA riscossa all'importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato.







SAVE THE DATE

30/06/2023 data di scadenza per la presentazione della domanda e per il pagamento del saldo o della prima rata dell'importo dovuto;

31/07/2024 data entro la quale l'Ufficio deve notificare il diniego della definizione agevolata. Il diniego deve essere notificato con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.







AVVIO DELLA DEFINIZIONE

 La procedura di definizione agevolata viene avviata con la domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o da chi vi è subentrato nella posizione giuridica o ne ha la legittimazione.







La domanda di definizione

- Va presentata una domanda di definizione agevolata per ciascuna controversia autonoma. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
- Se con il ricorso sono stati impugnati più atti (ricorso cumulativo) il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati (Circ. n. 2/E Agenzia Entrate).







Presentazione della domanda

- Dal 15 marzo 2023 la domanda può essere trasmessa solo mediante l'utilizzo del canale telematico istituito dall'AE.
- Di regola non è più utilizzabile la P.E.C.
- La trasmissione va effettuata:
- ➤ Direttamente dal contribuente richiedente;
- ➤ Mediante un intermediario incaricato.







Il costo della definizione

Cento per cento del valore della controversia

Il comma 186 prevede il pagamento di un importo pari al 100% del valore della controversia nei casi in cui:

- L'Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata al 1° gennaio 2023;
- Il contribuente ha notificato il ricorso, alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio.







Il costo della definizione

Novanta per cento del valore della controversia

 Il comma 187 prevede il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2023 si sia già costituito in giudizio, ed alla stessa data non sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale non cautelare.







Il costo della definizione

Quaranta e quindici per cento del valore della controversia

- Il comma 188 prevede che, in ipotesi di soccombenza in giudizio dell'Agenzia fiscale nell'ultima o nell'unica pronuncia non cautelare depositata al 1° gennaio 2023, il contribuente può definire la controversia pagando:
- ➤ Il 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- ➤ Il 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.







Il costo della definizione nel caso di soccombenza parziale

- Il comma 189 prevede che nel caso di soccombenza parziale

 il contribuente può definire in via agevolata, in differente
 misura, la parte di atto confermata e la parte di atto annullata
 dalla sentenza.
- Per la parte di atto confermata: 100% del tributo;
- Per la parte annullata:
- ➤ 40% del valore della controversia sul quale l'AE è risultata soccombente in primo grado;
- ➤ 15% del valore della controversia sul quale l'AE è risultata soccombente in secondo grado.







Definizione delle controversie tributarie dinanzi alla Corte di Cassazione (comma 190)

 Per le controversie attinenti nel merito alla giurisdizione tributaria, pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'AE risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, di definiscono con il versamento del 5% del valore della lite.

Condizioni

- ➤ Pendenza del giudizio alla data dell'1 gennaio 2023;
- ➤ Integrale soccombenza dell'AE nei precedenti gradi di giudizio.

Sono escluse le controversie per le quali alla data dell'1/1/2023 non sia stato notificato il ricorso per cassazione.







Controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni (comma 191)

- Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo si definiscono con il versamento dei seguenti importi:
- ➤ 15% del valore della lite in caso di soccombenza dell'AE nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare;
- ≥40% negli altri casi.







Controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni (comma 191)

- Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo possono essere definite senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione «liti pendenti».
- E' necessario comunque produrre la domanda di definizione.







Perfezionamento della definizione agevolata.

- La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30.06.2023 e l'integrale versamento di quanto dovuto entro la stessa data.
- Per importi superiori a € 1.000,00 è prevista la possibilità di pagamento rateale, in massimo 20 rate trimestrali.
- Sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi legali.







SAVE DA DATE:

Scadenza delle rate:

- ≥30 giugno;
- ≥30 settembre;
- **≥20** dicembre;
- ≥31 marzo.







Effetti del perfezionamento (comma 196)

«gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023»

La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore di altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente (comma 202)







Sospensione dei giudizi

 Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.







Sospensione dei giudizi

 E' fatto obbligo al contribuente di depositare, perentoriamente entro il 10 luglio 2023, la domanda di definizione agevolata e la prova del versamento.







Sospensione dei termini per impugnare

 Per le controversie definibili i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono fra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023, sono sospesi per nove mesi.







Sospensione dei termini per impugnare

ATTENZIONE ALLA SOSPENSIONE FERIALE

• Il periodo di sospensione feriale, cadente nella più ampia fase di sospensione stabilita dalla definizione liti pendenti, resta in esso assorbito (Cass. 37925/2022).







Diniego della definizione agevolata

- L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024;
- Il diniego è impugnabile entro 60 gg. dalla notificazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia;
- Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata – dal contribuente o dall'Ufficio – unitamente al diniego;







Diniego della definizione agevolata

 Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

ATTENZIONE:

In tal caso, va espressamente chiesta nell'atto la revocazione del provvedimento di estinzione.







Appendice: la compilazione della domanda

Link software:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/s chede/accertamenti/definizione-agevolata-controversietributarie/compilazione-e-invio-via-web-controversietributarie







Appendice: la compilazione della domanda

PLSRNT62P02F839Z DC323.pdf